

BOLLETTINO SINDACALE

del 13-marzo-2009

DIPENDENTI PUBBLICI – ESONERO DAL SERVIZIO- CONTRIBUZIONE PIENA

L'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, ha introdotto il nuovo istituto dell'**esonero dal servizio**, in base al quale i dipendenti pubblici possono chiedere l'esonero dal servizio per i 5 anni antecedenti il raggiungimento dei 40 anni dell'anzianità contributiva. La norma chiarisce esplicitamente che tale istituto non torva applicazione per il personale della scuola.

Durante l'esonero spetta al pubblico dipendente il 50 % del trattamento economico goduto, elevabile al 70% in caso di attività di volontariato. A tal proposito occorrerà presentare apposita documentazione che dimostri l'esercizio dell'attività presso Onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La circolare INPDAP n.5/09 spiega che il nuovo istituto dell'esonero dal servizio comporta, ai fini pensionistici, la piena copertura contributiva come se il dipendente fosse rimasto in servizio.

Di conseguenza, al dipendente esonerato dal servizio devono essere corrisposti tutti gli oneri contributivi (- trattamento pensionistico - trattamento di fine servizio - eventuali assicurazioni sociali a vita e prestazioni creditizie e sociali -), quantificati sulla retribuzione virtuale, calcolata per intero, corrispondente a quella di permanenza in servizio.

La base della contribuzione ai fini pensionistici è composta dalle seguenti componenti della retribuzione virtuale:

- a) **trattamento fondamentale (di natura variabile)** – retribuzione percepita dal dipendente al momento di andare in esonero con l'aggiunta dei rinnovi contrattuali e dei vari miglioramenti economici che sopraggiungono fino al collocamento in pensione;
- b) **trattamento accessorio (di natura fissa)** – importi calcolati per la determinazione del trattamento economico temporaneo da attribuire per tutto il periodo di esonero – voci in godimento all'ultimo anno di servizio prima del collocamento in esonero, comprese le componenti legate alla produttività ed ai risultati ma ovviamente con esclusione di quelle collegate direttamente alla prestazione lavorativa.

Si evidenzia che l'istanza di esonero dal servizio non è revocabile, deve essere presentata prorogabilmente entro il 1 Marzo di ciascun anno per gli anni 2009, 2010 e 2011 e

ciascuna Amministrazione ha facoltà di accoglierla o meno in base alle proprie esigenze funzionali. (IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja)

Dal notiziario Confsal 42-09

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili - sentenza 16 febbraio 2009 n. 3677

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, intervengono nuovamente sulla giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato statuendo che, ai sensi dell'art. 63 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, **ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario; in tale giudizio la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto** e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dall'art. 63, comma 2, [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) .in buona sostanza, **le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario**; tali atti sono passibili di disapplicazione in tutti i casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente (alla stregua del principio è stata affermata la giurisdizione dell'A.G.O. per una controversia riguardante una pianta organica, proposta da dirigenti avverso la revoca degli incarichi dirigenziali e poi, a seguito della soppressione di tutte le posizioni dirigenziali dalla pianta organica, della dichiarazione di eccedenza e della successiva messa in mobilità; rispetto a tali provvedimenti, infatti, il provvedimento di variazione della pianta organica era evidentemente l'atto presupposto degli atti di gestione del rapporto).

MOBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - sentenza 19 febbraio 2009 n. 4081

In sede di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali di legge, di regolamento o di atti amministrativi, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, **si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti, al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito**, argomentando dall'art. 34 D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 [D.Lgs. n. 80 del 1998](#) (v. ora art. 31 [D.Lgs. n. 165 del 2001](#)), secondo le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda.(Il segretario Generale: Prof.Marco Paolo Nigi)